

University Post

VOLANTINO A CURA DI IMPEGNO UNIVERSITARIO, VIA LEPROSETTI 2, BO

GIUGNO 1990

The Global Newspaper
Edited and Published
in Paris

Printed simultaneously in Paris,
London, Zurich, Hong Kong,
Singapore, The Hague, Marseille,
New York, Rome, Tokyo, Frankfurt.



SPECIALE
Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 108 dell'11 maggio 1989 - Serie generale
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Roma - Giovedì, 11 maggio 1989

PARTE PRIMA
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARCADE 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

STATUTI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

A PARTIRE DAL 26 MAGGIO SCORSO LE UNIVERSITA' HANNO LA POSSIBILITA' DI DARSI STATUTI CHE APPLICHIANO I PRINCIPI DELL'AUTONOMIA, IN BASE ALLA LEGGE N. 168 DEL 1989 ISTITUTIVA DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA'.

QUESTO NUMERO DI UNIVERSITY POST CONTIENE IL TESTO DEGLI ARTICOLI 16 E 6 DELLA SUDETTA LEGGE: IL PRIMO CONSENTE AD OGNI ATENEO DI DARSI UNO STATUTO, STABILENDO LA RELATIVA PROCEDURA; IL SECONDO DETTA I PRINCIPI GENERALI DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA.

IMPEGNO UNIVERSITARIO VUOLE COSI' DARE UN CONTRIBUTO CONCRETO INFORMANDO GLI STUDENTI SULLE NORME DI LEGGE CHE CAMBIERANNO IL VOLTO DELL'UNIVERSITA'.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.

2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato:

a) da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di tutti i dipartimenti e gli istituti tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti in modo da rispecchiare l'entità delle afferenze ai dipartimenti e agli istituti stessi;

b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordinari e straordinari e un professore associato eletto dai professori associati per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate, in numero non inferiore a quattro, dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 6;

c) da un rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare di cui alla lettera b) fra i ricercatori della stessa area e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;

d) da rappresentanti degli studenti eletti in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà e comunque non inferiore a cinque;

e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera a), con arrotondamento alla unità superiore.

3. Il regolamento elettorale, ai fini di cui al precedente comma 2, è deliberato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

4. Gli statuti devono comunque prevedere:

a) l'elettività del rettore;

b) una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite nell'ateneo;

c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, e delle norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;

d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente;

e) l'adozione di *curricula* didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università;

f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente;

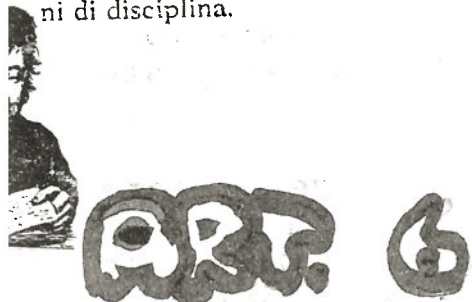
g) la compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 7.

5. Per la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze, la composizione dei collegi ai quali spetta l'approvazione dello statuto è determinata con decreto del Ministro nell'osservanza dei principi di rappresentatività e di proporzionalità indicati al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1, per il trasferimento alle università ed alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio dei mezzi finanziari di cui all'articolo 7, comma 2, continua ad applicarsi la normativa vigente con i vincoli di destinazione ivi previsti.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono devolute alle università e agli istituti di istruzione universitaria tutte le attribuzioni già spettanti all'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per il personale appartenente alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima delle aree amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici e ausiliari.

8. I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del personale tecnico ed amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alle varie qualifiche funzionali sono di competenza rispettivamente del rettore e del direttore. A tal fine le università e gli istituti d'istruzione universitaria istituiscono apposite commissioni di disciplina.



(Autonomia delle università)

1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È

esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare.

3. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca:

a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.

7. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'articolo 7.

8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università, quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente.

9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

11. Gli statuti delle università sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, i regolamenti nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

CHE COSA CHIEDIAMO:

- l'organo ad hoc per la redazione degli statuti (Senato Accademico integrato) deve essere eletto al più presto: questo perchè tutta l'attività preparatoria deve avvenire nella sede competente in cui è prevista la presenza degli studenti.

Il rischio è che , in caso contrario, gli statuti vengano preparati da organi o commissioni riservate che non garantirebbero un adeguato dibattito;

- l'organo ad hoc, una volta eletto, deve avviare un lavoro istruttorio e di dibattito. Non deve però approvare gli statuti prima dell'entrata in vigore della legge attuativa dei principi dell'autonomia (DPR Ruberti). Quella legge infatti detterà garanzie e limiti all'autonomia stessa che debbono trovare riscontro nei nuovi statuti;

- il progetto definitivo di statuto deve essere sottoposto ad un referendum consultivo di tutte le componenti. In caso di bocciatura il progetto deve essere rimesso in discussione;

- le elezioni della componente studentesca nel "Senato Accademico integrato" possono costituire un importante momento di chiarezza, in cui le diverse posizioni si esplicitino e si sottopongano al giudizio di tutti gli studenti. D'altra parte non si tratterebbe di una delega in bianco perchè la procedura dovrebbe essere seguita da assemblee studentesche, e dovrebbe concludersi con il referendum.



LA NOSTRA SEDE
E' IN VIA
LEPROSETTI 2
(VICINO A STRADA
MAGGIORE).

CI TROVIAMO
TUTTI I MARTEDI'
DALLE ORE 21
ALLE 23.